



**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE
PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 11 della legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione onerosi rispetto al reddito percepito.

La Regione Umbria, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 15.09.2021, ha approvato l'Allegato A) concernente i requisiti, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi di cui alla suddetta normativa nazionale e al decreto del Ministero dei lavori Pubblici 07 giugno 1999.

Il presente disciplinare definisce le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431 e al decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 07 giugno 1999.

2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono ripartiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3) al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

3. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda

A.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

A.2 Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano **nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi** (art.29 c.1 lett.a L.R. n.23/2003);

- *è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;*





COMUNE DI VALLO DI NERA Provincia di Perugia



- *è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro ".*

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza. (Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni) deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

B.1 Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art.29 c.1 lett.d L.R. n.23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- *consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:*
 - *1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;*
 - *2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;*
 - *2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;*
 - *3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;*
 - *3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;*
- *Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.*
- *Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.*
- *Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.*

B.2 Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.





C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE)

C.1 Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

C.2 Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. Incompatibilità del contributo

Non può presentare la domanda chi, relativamente al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:

- di contributi pubblici, a qualunque titolo concessi, ad integrazione del canone di locazione, ad eccezione della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS.
- delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98);

I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall'INPS con il reddito di cittadinanza.

4. DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO e CANONE DI LOCAZIONE

L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2 A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

5. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

La domanda di assegnazione del contributo, è redatta su apposito modello, nel quale il richiedente dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4).

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti utilizzando il modello appositamente predisposto dalla Regione dell'Umbria, reperibile presso l'Area Amministrativa-servizi Sociali del Comune di Vallo di Nera, Loc. Borbonea, oppure scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.vallodinerapg.it.





COMUNE DI VALLO DI NERA
Provincia di Perugia



La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00, può essere presentata direttamente al Comune presso l'Ufficio protocollo, spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Vallo di Nera, Via G. Marconi n. 8 (farà fede il timbro postale di spedizione) oppure all'indirizzo pec: comune.vallodinera@postacert.umbria.it, sottoscritta, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, anch'essi validi, per i cittadini non appartenenti all'U.E. (art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000).

La domanda dovrà pervenire al Comune

**ENTRO E NON OLTRE IL
1 DICEMBRE 2021
pena l'esclusione dalla graduatoria.**

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse:

- Le domande pervenute al Comune di Vallo di Nera oltre il termine di scadenza del 01.12.2021;
- Per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede il timbro postale;
- Le domande inviate a mezzo posta senza copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Le domande non sottoscritte;
- Le domande per le quali non sia stato fornito il consenso al trattamento dei dati personali;
- Le domande non redatte sul modello apposito, predisposto dalla Regione Umbria e distribuito gratuitamente;
- Le domande dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di Concorso.

Si precisa che il Comune di Vallo di Nera non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:



Loc. Borbonea s.n.c.
06040 VALLO DI NERA (PG)
Tel 0743/616143 – 0743/616333 – Telefax 0743/617242
p.e.c. comune.vallodinera@postacert.umbria.it



COMUNE DI VALLO DI NERA
Provincia di Perugia



- A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.
- a. Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.
- b. In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
- c. Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.
- d. I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

La graduatoria provvisoria è approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa- Servizi Sociali e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 15 giorni.

Entro il periodo di pubblicazione gli esclusi possono presentare al Comune ricorsi e gli ammessi eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria provvisoria. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera all'indirizzo: www.comune.vallodinera.pg.it.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune esamina le osservazioni, formula la graduatoria definitiva approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa- Servizi Sociali e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 15 giorni, e le trasmette alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.

Come per la graduatoria provvisoria non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria definitiva. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera all'indirizzo : www.comune.vallodinera.pg.it.

La pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso





straordinario al Capo dello Stato

8. CONTROLLI

Il Comune, nell'ambito della procedura di formazione delle graduatorie, effettua i controlli a campione sulle dichiarazioni rese in domanda dai richiedenti, ai sensi del DPR n.445/2000.

9. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Vallo di Nera determina l'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al paragrafo 4) B, relativo all'anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

- A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 7A) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;
- B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 7B) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.

Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

10. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Isidori, Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizi Sociali.

Vallo di Nera, 14.10.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-
SERVIZI SCIALI
Dott.ssa Roberta Isidori

